

D.M. 24 ottobre 2001, n° 420

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2001, n° 280

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, in particolare, l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 , recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 , recante il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;

Visto il proprio decreto 3 agosto 2000, n. 294 , recante il regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni allo stesso decreto n. 294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in sede di prima applicazione;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

Udito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici espresso in data 13 settembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 2679 del 9 ottobre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneita' organizzativa.

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 1, le parole "operatori qualificati" e "cinquanta" sono sostituite rispettivamente con le parole "collaboratori restauratori di beni culturali" e "quaranta";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione.";

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con

l'impresa
ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero
complessivo,
un rapporto di lavoro a tempo determinato o di
collaborazione
coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non
inferiore
a un anno.".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni
e le
attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di
capacità

economica e finanziaria.

1. L'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le
attività
culturali 3 agosto 2000, n. 294 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Capacità economica e finanziaria) - 1.
L'adeguata
capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata
da
idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti
autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del
decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa,
ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto
n.
34.".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni
e le
attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di
restauratore

di beni culturali.

1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le
attività
culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del
presente
regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto
del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per
restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito
un
diploma presso una scuola di restauro statale di cui
all'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata
non
inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea
universitaria
specialistica in conservazione e restauro del
patrimonio
storico-artistico.

2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui

che

alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale

o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita'

di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in

rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e

continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica

dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte

dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie

decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello

scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;

b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti,

direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o

di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'

diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto

anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta

alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;

c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale

o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto

attivita' di restauro di beni mobili o superfici decorate per un

periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero

in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e

continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica

dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'

di tutela, ove ne venga accertata l'idoneita' o venga completato il

percorso formativo secondo modalita' stabilite con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro il

31 dicembre 2001.".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore

qualificato per i beni culturali.

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di

beni culturali si intende:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende

altresi' colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse

storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio.

L'attivita' svolta e' dimostrata con dichiarazione del datore di

lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato

dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili

per la qualificazione.

1. All'articolo 9 , commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni

e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui

all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo

4".

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2001